

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR)



**INTERVENTO DI MODIFICA DEL COMPLESSO IMPIANTISTICO
GESTITO DA CONSORZIO AQUARNO SITO NEI COMUNI DI
SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) E FUCECCHIO (FI) – IMPIANTO
DI DEPURAZIONE DI SANTA CROCE, UNITÀ DI TRATTAMENTO
FANGHI, IMPIANTO DI RECUPERO CROMO E IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DI PONTE A CAPPIANO**

Documento:

**IF214COMR1P – INTEGRAZIONI E CHIARIMENTI A SEGUITO
DELLA RICHIESTA DI COMPLETAMENTO FORMALE
DELL'ISTANZA**

Preparato per:

CONSORZIO AQUARNO SPA

Via del Bosco 283, 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)

Preparato da:

STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA CIVILE AMBIENTALE

V.LE VENEZIA 22 - 27100 PAVIA - TEL. 0382.47.44.26

www.icastudio.com - info@icastudio.com

Dr. Ing. ANDREA PROTTI

Iscrizione Ordine Ingegneri Provincia di Pavia n°1872

a.protti@icastudio.com

TECNO HABITAT S.R.L.

VIA BATTAGLIA 12 – 20127 MILANO – TEL. 02.26.14.83.22

www.tecnohabitat.com - thmi@tecnohabitat.com

Data:

OTTOBRE 2024

Committente:

CONSORZIO AQUARNO SPA

Via del Bosco 283 – 56029 Santa Croce sull'Arno (PI)



Progettista:

STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA CIVILE AMBIENTALE

V.le Venezia 22 – 27100 Pavia

Tel. 0382.474426 - Fax 0382.1635661

info@icastudio.com

www.icastudio.com

Ing. Andrea Protti - Iscrizione Ordine Ingegneri Provincia di Pavia n°1872



TECNO HABITAT S.R.L.

Via Natale Battaglia 22 – 20127 Milano

Tel. 02.26148322 - Fax 02.26145697

thmi@tecnohabitat.com

www.tecnohabitat.com



Rev.	Data	Oggetto	Preparato	Controllato	Approvato
01	10/2024	Emesso per completezza istanza	I.L.	F.C.	A.P.

INDICE

1	PREMESSA E SCOPO DEL LAVORO	4
2	QUADRO RIEPILOGATIVO INTEGRAZIONI RICHIESTE.....	5
3	CHIARIMENTO 01	10
4	CHIARIMENTO 02.....	11
5	CHIARIMENTO 03.....	12
6	CHIARIMENTO 04.....	13
7	CHIARIMENTO 05.....	14
8	CHIARIMENTO 06.....	15
9	CHIARIMENTO 07	16
10	CHIARIMENTO 08.....	17
11	CHIARIMENTO 09.....	23
12	CHARIMENTO 10.....	24
13	CHARIMENTO 11.....	25
14	CHARIMENTO 12.....	27

1 PREMESSA E SCOPO DEL LAVORO

Nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06, in relazione all'esame della documentazione presentata e dei contributi tecnici dei soggetti competenti in materia ambientale pervenuti, è emersa la necessità, al fine di rendere possibile la complessiva valutazione del progetto, che gli elaborati presentati a corredo della domanda siano completati ed integrati.

Scopo del presente lavoro è pertanto quello di fornire le informazioni necessarie a consentire una piena e completa comprensione dell'opera in progetto nella sua totalità, rispondendo in modo puntuale – ed il più esaustivo possibile – alle richieste documentali.

2 QUADRO RIEPILOGATIVO INTEGRAZIONI RICHIESTE

Nella tabella sottostante sono sintetizzate le richieste e i chiarimenti formulati nell'ambito del procedimento istruttorio, unitamente all'indicazione degli allegati al presente documento in cui a tale richiesta viene fornita risposta.

N°, Area di pertinenza, Ente richiedente	Richiesta	Allegato
<p>01.</p> <p>Regione Toscana</p> <p>Direzione tutela dell'ambiente e dell'energia</p> <p>Settore Valutazione Impatto Ambientale</p>	<p>Per quanto riguarda gli aspetti VIA <u>dovrà essere trasmesso un nuovo Avviso Pubblico nel quale sia data evidenza che il comune di Castelfranco di Sotto è interessato a livello di impianti.</u></p>	<p>Chiarimento 01</p>
<p>02.</p> <p>Regione Toscana</p> <p>Direzione Urbanistica e Sostenibilità</p> <p>Settore VAS e VInCA</p>	<p>Il progetto è corredato da un Format Istanza screening, shapefile e file vettoriali relativi alla localizzazione, studio di impatto ambientale, relazioni tecniche specialistiche e planimetrie di progetto, pertanto per quanto di nostra competenza si attesta la completezza formale della documentazione.</p>	<p>Chiarimento 02</p>
<p>03.</p> <p>Regione Toscana</p> <p>Direzione tutela dell'ambiente e dell'energia</p> <p>Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali</p>	<p>Merita ricordare che gli impianti di depurazione strutturati per la funzione depurativa prevalentemente biologica (come Aquarno Spa), di norma, non hanno una vocazione al trattamento dei rifiuti, tanto che nel principio generale, è vietato per legge l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti (Art. 110 comma 1 D.Lgs 152/06).</p>	<p>Chiarimento 03</p>
<p>04.</p> <p>Regione Toscana</p> <p>Direzione tutela dell'ambiente e dell'energia</p> <p>Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali</p>	<p>L'Accordo di Programma (AdP) per riorganizzare i sistemi fognari e depurativi del Basso Valdarno e della Valdinievole, prevede che una parte di queste acque reflue urbane depurate ed opportunamente affinate, sia destinata al recupero per finalità di reimpiego industriale (settore conciario, paraconciario e affine).</p> <p>Il PAUR non prevede però, a questo proposito, l'attivazione dell'acquedotto industriale, previsto dall'AdP, per la riduzione dei prelievi idrici nel Comprensorio del Cuoio. Questo fatto non permette, al momento, di poter considerare l'eventuale interazione funzionale che si verificherà tra i due sistemi di depurazione (Santa Croce e Ponte a Cappiano) quando la parte delle acque reflue trattate, destinata al riutilizzo industriale, ritornerà (utilizzata) alla linea industriale dell'impianto storico di Santa Croce.</p>	<p>Chiarimento 04</p>

N°, Area di pertinenza, Ente richiedente	Richiesta	Allegato
<p>05.</p> <p>Regione Toscana</p> <p>Direzione tutela dell'ambiente e dell'energia</p> <p>Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali</p>	<p>Accertare, la compatibilità ambientale e soprattutto quella idraulica, sia delle nuove portate immesse nel Canale Usciana, sia degli effetti sottrattivi delle acque reflue altrimenti destinate al sistema acquifero superficiale della Val di Nievole e del Padule di Fucecchio.</p>	<p>Chiarimento 05</p>
<p>06.</p> <p>Regione Toscana</p> <p>Direzione tutela dell'ambiente e dell'energia</p> <p>Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali</p>	<p>Confermare, in considerazione delle previsioni di cui all'Art. 13 bis della L.R. 20/2006, che ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 13 bis, sussistono le condizioni di legge per legittimare il regime di convenzione con il GSII per la gestione della depurazione anche dei reflui della Val di Nievole, che saranno convogliati ed essenzialmente trattati presso il Depuratore di Ponte a Cappiano, in riconoscimento della qualifica di Depuratore a prevalenza industriale.</p>	<p>Chiarimento 06</p>
<p>07.</p> <p>Regione Toscana</p> <p>Direzione tutela dell'ambiente e dell'energia</p> <p>Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali</p>	<p>Accertare che le opere di progetto che riguardano la depurazione urbana siano finanziabili e come tali risultino quindi approvate e conformi alle previsioni dell'accordo di programma.</p>	<p>Chiarimento 07</p>
<p>08.</p> <p>Regione Toscana</p> <p>Direzione tutela dell'ambiente e dell'energia</p> <p>Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali</p>	<p>La predisposizione in PAUR di un'AIA unica per queste attività va a ledere i principi di semplificazione. Un atto unico di AIA potrebbe risultare di difficile formazione e lettura: si pensi alle valutazioni previsionali di impatto acustico o quelle di emissioni diffuse e maleodoranti che non possono essere "integrate" in quanto componenti generate in maniera indipendente e a distanze che non consentono di valutare un unico quadro prescrittivo di monitoraggio.</p> <p>A ciò si aggiunge anche il fatto che il Depuratore Aquarno Spa è interessato dall'accordo di programma più sopra richiamato e la relativa AIA evolve nell'ambito del continuo avanzamento di attuazione dell'AdP medesimo, mentre, lo stesso Accordo di Programma, non opera per l'incenerimento dei fanghi (ex-ecoespanso) e per il recupero del cromo (ex Consorzio Recupero Cromo), questo disallineamento rende ancora più distante il concetto di applicazione di un'unica AIA ad un'installazione costituita da più unità ancorché fossero tecnicamente connesse.</p>	<p>Chiarimento 08</p>

N°, Area di pertinenza, Ente richiedente	Richiesta	Allegato
	<p>Pertanto è opinione del Settore scrivente che il PAUR debba concludersi con autorizzazioni separate almeno per le 3 unità menzionate di seguito:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Impianto di Depurazione di Santa Croce S/A e nascente Impianto di depurazione di Ponte a Cappiano; 2. Impianto di recupero del cromo (ex Consorzio Recupero Cromo); 3. Unità di Trattamento Fanghi (Ex Ecoespanso). <p>Se non addirittura 4 separando il primo punto in 2 a seguito delle risultanze delle tre verifiche da svolgersi, indicate all'inizio di pagina 3 della presente.</p>	
<p>09.</p> <p>Regione Toscana</p> <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile</p> <p>Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p> <p>Sede di Firenze</p>	<p><i>Aspetti relativi in materia di difesa del suolo</i></p> <p>Non risultano aspetti di interesse del Genio Civile Valdarno Superiore</p> <hr/> <p><i>Aspetti relativi in materia di acque pubbliche</i></p> <p>In merito agli aspetti di competenza del Settore, di cui al RD 1775/1933 e DPGR 61R/2016, il Proponente deve chiarire se sia previsto o meno l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee, a servizio dell'impianto di depurazione di Ponte a Cappiano, e quali eventualmente i pozzi sfruttati.</p> <p>Il Proponente deve, altresì, specificare l'esistenza di ulteriori derivazioni da opere di captazione non censite nell'archivio informatico dello scrivente Settore.</p> <p>Riguardo i pozzi effettivamente inutilizzati fa presente che, ai sensi dell'Art. n. 78 del Regolamento di cui al D.P.G.R. n. 61/R del 16/08/2016, alla cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto ad eseguire interventi di rimozione delle opere, di ripristino dei luoghi nonché delle misure di recupero e reinserimento ambientale previa approvazione da parte del settore competente del relativo progetto fondato sulla conoscenza dettagliata dell'opera e del contesto geologico ed idrogeologico ed antropico locale dell'area in cui essa è inserita.</p> <p>Qualora, per necessità ambientali e di controllo si intenda mantenere in essere i pozzi esistenti quali punti di monitoraggio piezometrico, tale uso ed il relativo programma devono essere indicati nell'ambito del presente procedimento di PAUR.</p>	<p>Chiarimento 09</p>
<p>10.</p> <p>Regione Toscana</p>	<p>PUNTO 1</p> <p>Preme precisare che lo stato sopra riportato (con riferimento in particolare all'attività D10) indicato dal proponente non</p>	<p>Chiarimento 10</p>

N°, Area di pertinenza, Ente richiedente	Richiesta	Allegato
<p>Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia</p> <p>Settore Autorizzazioni Rifiuti</p>	<p><u>rappresenta lo stato autorizzativo vigente</u> che invece è da ricondursi al provvedimento della Provincia di Pisa del 2013. Va messo in evidenza che quanto indicato dal proponente nella richiesta di PAR prende in considerazione quanto emerso nell'ambito del procedimento di riesame ad oggi non ancora concluso. In tale ambito Aquarno S.p.A. ha rappresentato che l'impianto nella configurazione post cessazione produzione Plastofill (cessazione dal 2014) non si configura più come impianto di coincenerimento ma come impianto di incenerimento di cui all'attività IPPC 5.2 a), cui corrisponde l'operazione D10 <i>"incenerimento a terra"</i> di cui all'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06.</p> <p>Il procedimento di riesame, avviato a seguito della deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. 751 del 03.07.2023 con la quale è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale POSTUMA, risulta sospeso. Come emerge dal verbale della Conferenza dei Servizi del 24.05.2024, infatti, è stato espresso un parere favorevole dal punto di vista tecnico al rilascio del provvedimento di AIA a favore del Consorzio Aquarno S.p.A. per le attività seguenti:</p> <p><i>D10 per il trattamento complessivo dei fanghi in ingresso (centrifugazione + trattamento termico: essiccamento e pirolisi/sinterizzazione) e in D9 nel caso in cui i fanghi, dopo centrifugazione, non siano sottoposti a trattamento termico. Nel primo caso si inquadrerebbe l'attività alla voce IPPC 5.2 e nel secondo IPPC 5.3, ma non si è proceduto al rilascio dell'AIA al fine di consentire al Settore Autorizzazioni Rifiuti di predisporre specifica relazione informativa da sottoporre alla Giunta Regionale per le necessarie verifiche/valutazioni secondo quanto disposto al punto 4 della deliberazione della Giunta Regionale n. 751 del 03 luglio 2023 in relazione agli aspetti inerenti lo studio di UNIP, al fine di realizzare le modifiche impiantistiche necessarie a garantire che il KEU non sia più in grado di sviluppare CrVI, stante il confronto tecnico anche con l'Università di Salerno.</i></p>	
<p>11.</p> <p>Regione Toscana</p> <p>Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia</p> <p>Settore Autorizzazioni Rifiuti</p>	<p>PUNTO 2</p> <p>Un aspetto da evidenziare è rappresentato dal fatto che il proponente ha indicato nella richiesta di PAUR l'attività D15 come facente parte dello stato autorizzativo vigente, quando invece la stessa risulta una nuova attività, come evidente dall'istanza di modifica depositata e acquisita agli atti dello scrivente Settore al protocollo n. 388662 del 9.07.2024, che va a modificare la condizione di esercizio dell'impianto. Tale aspetto è stato affrontato in fase di riesame AIA <u>ritenendo che</u> la gestione dichiarata da Aquarno S.p.A. nei casi di assenza di capacità di trattamento termico e di fermo di quest'ultimo, ossia deposito del fango centrifugato con operazione D15 per avere la possibilità di sottoporlo tutto o in parte a trattamento termico anziché gestirlo in comma 2</p>	<p>Chiarimento 11</p>

N°, Area di pertinenza, Ente richiedente	Richiesta	Allegato
	<p>del D.Lgs. 152/06, <u>si configuri</u> come una modifica dell'AIA vigente, come anche da Vostra risposta alla nostra richiesta di cui all'art. 58 della L.R. 10/2010 del 5.09.24, prot. n. 477387.</p> <p>Considerato che l'attività di stoccaggio D15 per i quantitativi indicati, supera la soglia per la vera e propria procedura di valutazione di impatto ambientale (operazione di deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno, lettera q) dell'Allegato III alla Parte Seconda del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152), si ritiene che il proponente debba valutare se intende ricomprendere nel PAUR attualmente richiesto anche tale attività o meno. In caso affermativo è tenuto a rimodulare in tal senso la richiesta di PAUR e a fornire specifica e adeguata documentazione.</p>	
<p>12.</p> <p>Regione Toscana</p> <p>Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia</p> <p>Settore Autorizzazioni Rifiuti</p>	<p>In sintesi si ritiene che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'impianto ex Consorzio Recupero Cromo non sia, in coerenza con le definizioni previste in materia di IPPC, connesso al complesso degli impianti di Aquarno di cui alla richiesta di PAUR. Si segnala inoltre che, di per sé, non è richiesta AIA, bensì autorizzazione art. 208; • l'impianto ex Ecoespanso è connesso in quanto tratta, ma non in via esclusiva, i fanghi derivanti dal depuratore di Aquarno, trattandosi di installazioni distinte e considerando comunque i fanghi conferiti via fangodotto come rifiuti, non si ritiene opportuno il rilascio di un provvedimento autorizzativo unico con quello del depuratore; • sempre per l'ex Ecoespanso, relativamente all'operazione D15 richiesta, la stessa costituisca modifica dell'attuale AIA, per la quale su suggerisce al proponente di inserire la modifica in esame all'interno del progetto oggetto dell'istanza di PAUR integrando e perfezionando la documentazione già presentata. È comunque non corretto indicare tale installazione come non modificata, per i rilievi sopra riportati. 	<p>Chiarimento</p> <p>12</p>

3 CHIARIMENTO 01

Per quanto riguarda gli aspetti VIA dovrà essere trasmesso un nuovo Avviso Pubblico nel quale sia data evidenza che il comune di Castelfranco di Sotto è interessato a livello di impatti.

Si trasmette in allegato in nuovo Avviso Pubblico, all'interno del quale è stato inserito il comune di Castelfranco di Sotto come interessato dai potenziali impatti generati dalle opere in progetto.

Allo scopo di rimanda alla visione del documento **DI005COMAMAVV2P – Avviso al pubblico.**

4 CHIARIMENTO 02

Il progetto è corredato da un Format Istanza screening, shapefile e file vettoriali relativi alla localizzazione, studio di impatto ambientale, relazioni tecniche specialistiche e planimetrie di progetto, pertanto per quanto di nostra competenza si attesta la completezza formale della documentazione.

Dalla verifica di completezza formale ai fini della VIncA, non risulta necessaria la presentazione di documentazione integrativa, pertanto non si forniscono ulteriori chiarimenti a riguardo.

5 CHIARIMENTO 03

Merita ricordare che gli impianti di depurazione strutturati per la funzione depurativa prevalentemente biologica (come Aquarno Spa), di norma, non hanno una vocazione al trattamento dei rifiuti, tanto che nel principio generale, è vietato per legge l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti (Art. 110 comma 1 D.Lgs 152/06).

Si ricorda che il complesso depurativo di Santa Croce sull'Arno non è un impianto di trattamento di acque reflue urbane, bensì un impianto di trattamento di acque reflue industriali provenienti dal comprensorio del cuoio.

Già l'inciso suddetto è sufficiente a chiarire come l'impianto di depurazione di Aquarno non rientra affatto nell'alveo di cui all'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 152/06, ad ogni buon conto si precisa, inoltre, che con riferimento ai rifiuti liquidi per i quali è stata richiesta l'autorizzazione al ritiro, è previsto un impianto di trattamento chimico-fisico dedicato, da realizzarsi a monte dell'introduzione nel reparto biologico, fornendo altresì dei limiti di accettabilità, in funzione della tipologia di rifiuto, allo scopo si rimanda alla visione del documento *DI112PROTR1P – Relazione tecnica specialistica – U.O. 10 – Depuratore Santa Croce – Impianto di trattamento chimico fisico*.

Inoltre, il comma 5 dell'art. 13-bis della legge regionale n. 20/2006 (che disciplina la “depurazione delle acque reflue a carattere prevalentemente industriale”) stabilisce che “il dirigente della struttura regionale competente, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore degli impianti di cui al comma 1 [ovvero gli impianti di depurazione di acque reflue a carattere prevalentemente industriale], a smaltire nell'impianto rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione e a condizione che non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi”.

Nel caso di specie, i rifiuti liquidi avranno un impatto quantitativo estremamente modesto e certamente non comprometteranno, anche grazie ai trattamenti preliminari previsti, il riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.

6 CHIARIMENTO 04

L'Accordo di Programma (AdP) per riorganizzare i sistemi fognari e depurativi del Basso Valdarno e della Valdinievole, prevede che una parte di queste acque reflue urbane depurate ed opportunamente affinate, sia destinata al recupero per finalità di reimpiego industriale (settore conciario, paraconciario e affine).

Il PAUR non prevede però, a questo proposito, l'attivazione dell'acquedotto industriale, previsto dall'AdP, per la riduzione dei prelievi idrici nel Comprensorio del Cuoio. Questo fatto non permette, al momento, di poter considerare l'eventuale interazione funzionale che si verificherà tra i due sistemi di depurazione (Santa Croce e Ponte a Cappiano) quando la parte delle acque reflue trattate, destinata al riutilizzo industriale, ritornerà (utilizzata) alla linea industriale dell'impianto storico di Santa Croce.

In merito a quanto rilevato si precisa, in primo luogo, che un primo quantitativo di reflui civili (ca 10.000 metri cubi) provenienti dalla Valdinievole, confluirà attraverso l'impianto di Ponte a Cappiano, direttamente al depuratore di Via del Bosco 283, del ché rappresentare un primo collegamento funzionale. La residua parte dei reflui civili della Valdarno e Valdinievole, dopo il trattamento presso l'impianto di Ponte a Cappiano, confluiranno nell'unico scarico terminale del depuratore di Via del Bosco 283, così costituendo un altro collegamento funzionale.

In merito alla rilevata assenza dell'acquedotto industriale all'interno dell'istanza presentata dal proponente, come anticipato per le vie brevi nelle varie sedute tenutesi in previsione del deposito dell'istanza PAUR, la circostanza è da ricercare nel fatto che il flusso principale che alimenterà l'acquedotto industriale proverrà dai reflui della Valdera. Il comparto per il trattamento delle acque delle Valdera e l'acquedotto industriale saranno ricompresi, quindi, in un successivo aggiornamento dell'autorizzazione, allorquando si avrà definitiva contezza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei reflui in arrivo.

7 CHIARIMENTO 05

Accertare, la compatibilità ambientale e soprattutto quella idraulica, sia delle nuove portate immesse nel Canale Usciana, sia degli effetti sottrattivi delle acque reflue altrimenti destinate al sistema acquifero superficiale della Val di Nievole e del Padule di Fucecchio.

La compatibilità idraulica è già stata valutata tramite uno studio commissionato da questo Consorzio al fine di aggiornare l'autorizzazione idraulica dell'impianto con l'incremento di portata previsto (non solamente quello di FASE 1, 10.000 m³, ma anche di FASE 2, 10.000 + 30.000 m³). Ricordiamo che i bypass sulla linea delle acque reflue urbane saranno gestiti da Acque spa e attivati a monte dell'ingresso delle acque nella tubazione di trasferimento verso gli impianti del Consorzio Aquarno.

Per quanto riguarda gli effetti sottrattivi, tale aspetto dovrebbe essere valutato in via preliminare all'approvazione di un accordo come l'Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche. In tale direzione è andato anche lo studio effettuato dal Consorzio di Bonifica 4 basso Valdarno, dal quale è emersa la necessità di mantenere alcuni flussi di acque reflue in gestione ad Acque spa presso l'impianto di Pieve a Nievole, per poterli scaricare nell'invaso del Coccio, al fine di garantire il supporto idrico durante la stagione più secca. La Scrivente non dispone del sopracitato studio.

8 CHIARIMENTO 06

Confermare, in considerazione delle previsioni di cui all'Art. 13 bis della L.R. 20/2006, che ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 13 bis, sussistono le condizioni di legge per legittimare il regime di convenzione con il GSII per la gestione della depurazione anche dei reflui della Val di Nievole, che saranno convogliati ed essenzialmente trattati presso il Depuratore di Ponte a Cappiano, in riconoscimento della qualifica di Depuratore a prevalenza industriale.

L'impianto di Ponte a Cappiano va visto come una linea di trattamento da ricomprendere all'interno del sistema unico di trattamento acque di Consorzio Aquarno. Pertanto dal punto di vista del carico organico in arrivo al complesso impiantistico sicuramente la componente industriale mantiene un'ampia maggioranza.

Infatti il carico organico massimo accettabile nella linea industriale è di 260.000 kg/gg, contro i circa 18.000 kg/gg individuati come potenzialità della linea di trattamento di Ponte a Cappiano.

9 CHIARIMENTO 07

Accertare che le opere di progetto che riguardano la depurazione urbana siano finanziabili e come tali risultino quindi approvate e conformi alle previsioni dell'accordo di programma.

Si ritiene che il proponente non essendo soggetto attuatore dell'Accordo di Programma non possa essere destinatario di una simile richiesta di chiarimento. Ad ogni buon conto preme rilevare per quanto di propria conoscenza che le valutazioni di specie, di competenza della PA siano già state svolte con esito positivo considerate le rendicontazioni già compiute per altri interventi.

10 CHIARIMENTO 08

La predisposizione in PAUR di un'AIA unica per queste attività va a ledere i principi di semplificazione. Un atto unico di AIA potrebbe risultare di difficile formazione e lettura: si pensi alle valutazioni previsionali di impatto acustico o quelle di emissioni diffuse e maleodoranti che non possono essere "integrate" in quanto componenti generate in maniera indipendente e a distanze che non consentono di valutare unico quadro prescrittivo il monitoraggio.

A ciò si aggiunge anche il fatto che il Depuratore Aquarno Spa è interessato dall'accordo di programma più sopra richiamato e la relativa AIA evolve nell'ambito del continuo avanzamento di attuazione dell'AdP medesimo, mentre, lo stesso Accordo di Programma, non opera per l'incenerimento dei fanghi (ex- ecoespanso) e per il recupero del cromo (ex Consorzio Recupero Cromo), questo disallineamento rende ancora più distante il concetto di applicazione di un'unica AIA ad un'installazione costituita da più unità ancorché fossero tecnicamente connesse.

Pertanto è opinione del Settore scrivente che il PAUR debba concludersi con autorizzazioni separate almeno per le 3 unità menzionate di seguito:

- 1. Impianto di Depurazione di Santa Croce S/A e nascente Impianto di depurazione di Ponte a Cappiano;*
- 2. Impianto di recupero del cromo (ex Consorzio Recupero Cromo);*
- 3. Unità di Trattamento Fanghi (ex Ecoespaso).*

Se non addirittura 4 separando il primo punto in 2 a seguito delle risultanze delle tre verifiche da svolgersi indicate all'inizio di pagina 3 della presente.

La *ratio* normativa alla base dell'introduzione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06, articolo introdotto dall'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 104 del 2014, che raggruppa in unico provvedimento tutti i titoli autorizzativi (non solo ambientali) necessaria all'esercizio dell'opera, nasce dall'esigenza di:

- massima semplificazione tramite l'accorpamento della fase decisionale all'interno di un'unica Conferenza dei Servizi;
- certezza dei tempi procedurali tramite l'individuazione di termini determinati e aventi natura perentoria.

Il PAUR inoltre è caratterizzato da una natura omnicomprensiva, in quanto, secondo quanto disposto dall'art.14, comma 4, della L. 241/1990, *"Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*.

Ciò premesso, in funzione della richiesta di ricomprendere le unità operative gestite da Consorzio Aquarno sotto un'unica Autorizzazione Integrata Ambientale, si riporta quanto enunciato al punto o-bis), comma 1, art. 5, D.Lgs. 152/06:

“Autorizzazione Integrata Ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio”.

Al punto i-quater), comma 1, art. 5, il D.Lgs. 152/06 fornisce la definizione di installazione:

“Installazione: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. è considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore”.

Tra le definizioni fornite all'art. 5 del D.Lgs. 152/06, non vengono fornite specificazioni in merito ai limiti fisici che si applicano alla delineazione di “luogo” e “sito”.


Stante quanto sopra richiamato, si ritiene di ricomprendere le unità operative sotto un'unica AIA, in quanto tutti gli impianti in oggetto sono riconducibili alla definizione di “installazione” o “attività accessoria tecnicamente connessa”, in particolare:

- U.O. 10 – Impianto di depurazione di Santa Croce – si considera l'attività IPPC principale, a cui risultano tecnicamente connesse quelle di cui a punti seguenti;
- U.O. 20 – Impianto di depurazione di Ponte a Cappiano – attività accessoria tecnicamente connessa alla U.O. 10. A tal proposito si ricorda che le operazioni svolte ad oggi in tale impianto, risultano già ricomprese nell'AIA in capo al depuratore di Santa Croce;
- U.O. 30 – Unità di Trattamento Fanghi – attività IPPC tecnicamente connessa, in quanto trattasi principalmente della linea fanghi dell'U.O. 10;
- U.O. 40 – Impianto di recupero cromo – attività accessoria tecnicamente connessa alla U.O. 10. Sebbene di primo acchito sembri un'attività di trattamento rifiuti a sé stante, non si può escludere che non sia tecnicamente connessa con il depuratore di Santa Croce, in quanto la realizzazione dell'impianto di trattamento dell'eluato delle filtropresse (oggetto della domanda del presente procedimento), concorre significativamente alla riduzione della concentrazione di cloruri e solfati allo scarico del depuratore, per rientrare all'interno dei limiti previsti dalla Tabella 3, Allegato 5, Parte III del D.Lgs. 152/06. Senza l'ausilio di deroghe.

In generale i 4 stabilimenti operano in sinergia tra loro, che scambiano flussi di processo mediante tubazioni dedicate ed esclusive allo scopo, pertanto le “uscite” di ciascuno influenzano in maniera significativa le “entrate” dell'altro.

Per fornire in maniera schematica i collegamenti tra le varie Unità Operative, si riporta alla pagina seguente l'estratto dell'elaborato **DI143PROTTTAV1P – Sinottico generale complesso impiantistico**, depositato con l'istanza di PAUR.

Figura 1 – Estratto DI143PROTTTAV1P – Sinottico generale complesso impiantistico



LEGENDA

ACQUE	1 ACQUE REFLUE - CONFERIMENTO MEDIANTE TUBAZIONE
RIFIUTI SPECIALI LIQUIDI NON PERICOLOSI	2 RIFIUTI SPECIALI LIQUIDI NON PERICOLOSI - CONFERIMENTO SU GOMMA
FANGHI	3 FANGHI DA TRATTAMENTO DI REFLUI CONCIARI, PROVENIENZA AL DI FUORI DEL DISTRETTO LOCALE - CONFERIMENTO SU GOMMA
REAGENTI CHIMICI	4 FORNITURA REAGENTI E PRODOTTI CHIMICI PER PROCESSI
METANO	5 PRELEVAMENTO METANO DI RETE
VAPORE	6 PRELEVAMENTO VAPORE DA CENTRALE ENEL X
RIFIUTI PRODOTTI E SCARTI DI PROCESSO	7 SCARICO IN CIS (CORPO IDRICO SUPERFICIALE)
GRANULATO INERTE SINTERIZZATO (KEU)	8 A RECUPERO/SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI TERZI - USCITA IMPIANTO SU GOMMA
PRODOTTO FINITO (solfato basico di cromo)	9 RIUTILIZZO PER ATTIVITA' CONCIARIA - USCITA IMPIANTO SU GOMMA
EMISSIONI IN ATMOSFERA	10 EMISSIONI ARIA E FUMI TRATTATI IN ATMOSFERA

In ultimo, in merito all'Accordo di Programma, sebbene questo interessi le operazioni svolte presso la U.O. 10 – Depuratore di Santa Croce e U.O. 20 – Depuratore di Ponte a Cappiano, non si considera elemento pregiudizievole ai fini dell'accorpamento delle 4 U.O. sotto un'unica AIA, anche in considerazione dell'ulteriore circostanza che il trattamento fanghi è a servizio della U.O.10 che, per come già detto le “uscite” di ciascuno influenzano in maniera significativa le “entrate” dell'altro e tutte confluiscono all'unico scarico terminale presso la U.O. 10.

Come abbiamo visto, la lettera i-quater) dell'art. 5 del d.lgs. n. 152/2006 definisce *“installazione”*, la *“unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore”*.

Questa definizione ha natura funzionale: è fondata sul tipo di attività e sulla connessione tecnica delle attività accessorie con quelle principali.

La norma non reca una definizione di *“luogo suddetto”*, prima di utilizzare questa locuzione. Il significato delle parole *“luogo suddetto”* deve quindi essere individuato in relazione alle attività svolte ed al loro legame funzionale.

Ed infatti, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella circolare prot. n. 22295 del 27 ottobre 2014, ha affermato che *“per ‘luogo suddetto’ si intende il sito di ubicazione dell'installazione, facendo a tale fine riferimento alla normativa ambientale vigente, in particolare alla definizione di sito indicata all'articolo 2, punto t) del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 761/2001 del 19 marzo 2001 sulla adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che definisce sito: ‘tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali’”*. Nella stessa circolare, il Ministro ha precisato che *“per attività accessoria, tecnicamente connessa ad una attività IPPC svolta nel sito (intendendo come ‘attività IPPC’ una attività rientrante in una delle categorie di cui all'allegato VIII alla parte seconda del medesimo decreto legislativo), si intende una attività: a) svolta nello stesso sito dell'attività IPPC, o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell'attività IPPC per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attività IPPC e b) le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell'attività IPPC (in particolare nel caso in cui il loro fuori servizio determina direttamente o indirettamente problemi all'esercizio dell'attività IPPC). Ai fini della lettera a) non rilevano le infrastrutture tecnologiche costituite da reti di distribuzione o di collettamento (quali reti elettriche, reti idriche, metanodotti etc. ...) a meno che non siano in via principale prioritaria dedicate alle attività coinsediate, nonché di estensione limitata al sito. Ai fini della lettera b), nel caso in cui sono le modalità di svolgimento dell'attività IPPC ad avere implicazioni tecniche con l'altra (e non viceversa), si riconosce al gestore (o ai gestori) la facoltà di chiedere comunque di considerare il complesso produttivo quale un'unica installazione”*.

Secondo questa definizione, l'*“installazione”* non coinvolge un'unica area limitata fisicamente, ma anche più luoghi purché funzionalmente connessi al fine di svolgere attività collegate sul piano tecnico e che possono avere impatti ambientali collegati.

Nel caso di specie, gli impianti di Santa Croce sull'Arno e quello di Ponte a Cappiano costituiscono un'unica installazione, anche se posti a pochi chilometri l'uno dall'altro.

Inoltre se si valuta la definizione di attività tecnicamente connessa si può osservare che:

- l'impianto di Ponte a Cappiano sarà collegato a quello di via del Bosco tramite infrastrutture fognarie esclusive, dedicate unicamente al trasferimento dei reflui (non ancora pronti per lo scarico in acque superficiali) verso la sezione di finissaggio presso l'U.O. 10.
- L'impianto di Trattamento Fanghi e il Depuratore sono collegati da infrastrutture esclusive, dedicate unicamente al trasferimento dei fanghi dal depuratore al trattamento fanghi e, in senso opposto, del centrato dal trattamento fanghi verso il depuratore. Viepiù poiché qualora uno dei due impianti non fosse in grado di funzionare, nel giro di poco tempo anche l'altro impianto dovrebbe fermarsi; si veda l'esempio alla lettera b) della definizione di attività tecnicamente connessa della richiamata circolare: *“in particolare nel caso in cui il loro fuori servizio determina direttamente o indirettamente problemi all'esercizio dell'attività IPPC”*

Alla luce di queste considerazioni deve essere interpretata la lettera-o bis) del comma 1 dell'articolo 5 del d.lgs. n. 152/2006, ai sensi del quale l'autorizzazione integrata ambientale è *“il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c, o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parte di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio”*.

Alla luce della definizione di *“installazione”*, come sopra individuata, l'autorizzazione integrata ambientale può riguardare un'installazione anche se non localizzata in un unico luogo: il riferimento allo *“stesso sito”*, contenuto nella lettera o-bis), riguarda l'ipotesi in cui vi siano *“più installazioni o parti di esse”* nello *“stesso sito e gestite dal medesimo gestore”*.

In altre parole: i) l'installazione collocata in luoghi diversi, ma funzionalmente unitaria deve essere oggetto di un'unica autorizzazione integrata ambientale; ii) più installazioni distinte, *“sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore”*, devono essere oggetto di un'unica AIA.

Inoltre, occorre tener presente che – ai sensi della lettera c) del comma 4 dell'articolo 4 del d.lgs. n. 152/2006 – *“l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale”*.

Se un'unica autorizzazione integrata ambientale è idonea a questo scopo, deve essere rilasciata in maniera unitaria, proprio al fine di assicurare una maggiore tutela dell'ambiente.

A questo fine, risultano irrilevanti le due considerazioni, che si leggono a pagina 3 della nota protocollo n. 0470890 del 2 settembre 2024 del Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali, relative al fatto che l'impianto ex Ecoespanso ed il Depuratore si trovino in due Comuni diversi e che i fanghi arrivino all'impianto di incenerimento non soltanto dal Depuratore, ma *“anche da fuori”*.

Le norme sopra citate non attribuiscono alcun rilievo alla collocazione di un'installazione nel territorio di un'unica Amministrazione comunale: la tesi contraria potrebbe portare al risultato paradossale che uno stesso edificio, posto sul confine tra due Comuni, dovrebbe essere oggetto di due autorizzazioni distinte.

Nessuna norma impone che tra le strutture funzionalmente collegate vi sia un rapporto di *“esclusività”*.

11 CHIARIMENTO 09

Aspetti relativi in materia di difesa del suolo:

Non risultano aspetti di interesse del Genio Civile Valdarno Superiore.

Aspetti relativi in materia di acque pubbliche:

In merito agli aspetti di competenza del Settore, di cui al RD 1775/1933 e DPGR 61R/2016, il Proponente deve chiarire se sia previsto o meno l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee, a servizio dell'impianto di depurazione di Ponte a Cappiano, e quali eventualmente i pozzi sfruttati.

Il Proponente deve, altresì, specificare l'esistenza di ulteriori derivazioni da opere di captazione non censite nell'archivio informatico dello scrivente Settore.

Riguardo i pozzi effettivamente inutilizzati fa presente che, ai sensi dell'Art. n. 78 del Regolamento di cui al D.P.G.R. n. 61/R del 16/08/2016, alla cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto ad eseguire interventi di rimozione delle opere, di ripristino dei luoghi nonché delle misure di recupero e reinserimento ambientale previa approvazione da parte del settore competente del relativo progetto fondato sulla conoscenza dettagliata dell'opera e del contesto geologico ed idrogeologico ed antropico locale dell'area in cui essa è inserita.

Qualora, per necessità ambientali e di controllo si intenda mantenere in essere i pozzi esistenti quali punti di monitoraggio piezometrico, tale uso ed il relativo programma devono essere indicati nell'ambito del presente procedimento di PAUR.

Si trasmette con la presente l'elaborato **DI090AIATR2P – Complessiva – Schede AIA – Scheda D**, all'interno del quale sono stati corretti i refusi relativi ai consumi idrici previsti per l'impianto di depurazione di Ponte a Cappiano, di cui alla tabella D.3.

In particolare sono stati eliminati i refusi relativi alla nota 4 ed alla frase *“Non si prevedono consumi idrici”*, in quanto presso l'impianto si stima un consumo di acqua pari a 17.250 m³/anno.

La fonte di approvvigionamento idrico è il pozzo già autorizzato (procedimento–pratica n. 453982/2020-453227/2020, Codice locale EM_1523, intestato al Consorzio Aquarno SpA).

Non esistono altre opere di captazione (oltre quelle già richiamate nel parere) non censite all'interno/esterno dell'impianto, per quanto di nostra conoscenza o competenza.

12 CHARIMENTO 10

PUNTO 1

Preme precisare che lo stato sopra riportato (con riferimento in particolare all'attività D10) indicato dal proponente non rappresenta lo stato autorizzativo vigente che invece è da ricondursi al provvedimento della Provincia di Pisa del 2013. Va messo in evidenza che quanto indicato dal proponente nella richiesta di PAR prende in considerazione quanto emerso nell'ambito del procedimento di riesame ad oggi non ancora concluso. In tale ambito Aquarno S.p.A. ha rappresentato che l'impianto nella configurazione post cessazione produzione Plastofill (cessazione dal 2014) non si configura più come impianto di coincenerimento ma come impianto di incenerimento di cui all'attività IPPC 5.2 a), cui corrisponde l'operazione D10 "incenerimento a terra" di cui all'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06.

Il procedimento di riesame, avviato a seguito della deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. 751 del 03.07.2023 con la quale è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale POSTUMA, risulta sospeso. Come emerge dal verbale della Conferenza dei Servizi del 24.05.2024, infatti, è stato espresso un parere favorevole dal punto di vista tecnico al rilascio del provvedimento di AIA a favore del Consorzio Aquarno S.p.A. per le attività seguenti:

D10 per il trattamento complessivo dei fanghi in ingresso (centrifugazione + trattamento termico: essiccamento e pirolisi/sinterizzazione) e in D9 nel caso in cui i fanghi, dopo centrifugazione, non siano sottoposti a trattamento termico. Nel primo caso si inquadrerebbe l'attività alla voce IPPC 5.2 e nel secondo IPPC 5.3, ma non si è proceduto al rilascio dell'AIA al fine di consentire al Settore Autorizzazioni Rifiuti di predisporre specifica relazione informativa da sottoporre alla Giunta Regionale per le necessarie verifiche/valutazioni secondo quanto disposto al punto 4 della deliberazione della Giunta Regionale n. 751 del 03 luglio 2023 in relazione agli aspetti inerenti lo studio di UNIFI, al fine di realizzare le modifiche impiantistiche necessarie a garantire che il KEU non sia più in grado di sviluppare CrVI, stante il confronto tecnico anche con l'Università di Salerno.

In risposta alle osservazioni relative al quadro autorizzativo vigente per la U.O. 30 – Unità di Trattamento Fanghi, si trasmette con la presente l'elaborato **DI051AIATR2P – Relazione tecnica descrittiva generale**, revisionata al paragrafo 3.1.3 *Unità Operativa 30 – Unità di trattamento fanghi*, di cui al capitolo 3 *Inquadramento autorizzativo vigente*.

13 CHARIMENTO 11

PUNTO 2

Un aspetto da evidenziare è rappresentato dal fatto che il proponente ha indicato nella richiesta di PAUR l'attività D15 come facente parte dello stato autorizzativo vigente, quando invece la stessa risulta una nuova attività, come evidente dall'istanza di modifica depositata e acquisita agli atti dello scrivente Settore al protocollo n. 388662 del 9.07.2024, che va a modificare la condizione di esercizio dell'impianto. Tale aspetto è stato affrontato in fase di riesame AIA ritenendo che la gestione dichiarata da Aquarno S.p.A. nei casi di assenza di capacità di trattamento termico e di fermo di quest'ultimo, ossia deposito del fango centrifugato con operazione D15 per avere la possibilità di sottoporlo tutto o in parte a trattamento termico anziché gestirlo in comma 2 del D.Lgs. 152/06, si configuri come una modifica dell'AIA vigente, come anche da Vostra risposta alla nostra richiesta di cui all'art. 58 della L.R. 10/2010 del 5.09.24, prot. n. 477387.

Considerato che l'attività di stoccaggio D15 per i quantitativi indicati, supera la soglia per la vera e propria procedura di valutazione di impatto ambientale (operazione di deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno, lettera q) dell'Allegato III alla Parte Seconda del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152), si ritiene che il proponente debba valutare se intende ricomprendere nel PAUR attualmente richiesto anche tale attività o meno. In caso affermativo è tenuto a rimodulare in tal senso la richiesta di PAUR e a fornire specifica e adeguata documentazione.

In merito alla richiesta di inserire nell'ambito del procedimento di PAUR, la modifica relativa all'inserimento dell'operazione D15 tra quelle svolte presso la U.O. 30 – Unità di Trattamento Fanghi, la Scrivente accoglie la proposta del Settore Autorizzazioni Rifiuti.

Allo scopo si trasmette con la presente la seguente documentazione integrativa:

- **IF215AIATTTAV1P** – Planimetria generale configurazione di progetto – Individuazione aree funzionali – U.O. 30 – Unità di Trattamento Fanghi;
- **DI075AIATTTAV2P** – Planimetria generale configurazione di progetto – Aree di deposito temporaneo / Stoccaggio / Trattamento rifiuti – U.O. 30 – Unità di Trattamento Fanghi;
- **IF216PROTR1P** – Relazione tecnica specialistica – U.O. 30 – Unità di Trattamento Fanghi – Autorizzazione operazione D15 per stoccaggio fanghi;
- **DI155PROTTTAV2P** – Schema a blocchi (BFD) – Configurazione di progetto – U.O. 30 – Unità di Trattamento Fanghi;
- **DI087AIATR2P** – Complessiva – Schede AIA – Scheda A;
- **IF217VVFA1P** – Unità di Trattamento Fanghi - U.O. 30 - Lettera di accompagnamento documentazione ai fini della prevenzione incendi;

- **IF218VVFAM1P** - Unità di Trattamento Fanghi - U.O. 30 – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà professionista antincendio;
- **IF219VVFTR1P** - Unità di Trattamento Fanghi - U.O. 30 – Relazione tecnica VVF.

14 CHARIMENTO 12

In sintesi si ritiene che:

- *l'impianto ex Consorzio Recupero Cromo non sia, in coerenza con le definizioni previste in materia di IPPC, connesso al complesso degli impianti di Aquarno di cui alla richiesta di PAUR. Si segnala inoltre che, di per sé, non è richiesta AIA, bensì autorizzazione art. 208;*
- *l'impianto ex Ecoespanso è connesso in quanto tratta, ma non in via esclusiva, i fanghi derivanti dal depuratore di Aquarno, trattandosi di installazioni distinte e considerando comunque i fanghi conferiti via fangodotto come rifiuti, non si ritiene opportuno il rilascio di un provvedimento autorizzativo unico con quello del depuratore;*
- *sempre per l'ex Ecoespanso, relativamente all'operazione D15 richiesta, la stessa costituisca modifica dell'attuale AIA, per la quale si suggerisce al proponente di inserire la modifica in esame all'interno del progetto oggetto dell'istanza di PAUR integrando e perfezionando la documentazione già presentata. È comunque non corretto indicare tale installazione come non modificata, per i rilievi sopra riportati.*

Visto quanto riportato al precedente Chiarimento 08, nel seguito si riportano ulteriori considerazioni in merito al fatto che l'impianto ex Consorzio Recupero Cromo e l'impianto ex Ecoespanso, rispettivamente identificate come U.O. 40 e U.O. 30, siano da considerarsi o meno attività tecnicamente connesse al depuratore di Santa Croce.

L'impianto CRC è connesso al servizio di fognatura e la qualità dei suoi scarichi influenza anche lo scarico del depuratore. Inoltre non è fatto obbligatorio che attività che ricadono dentro un unico provvedimento autorizzativo siano per forza solo attività IPPC. A tal proposito si richiama la definizione di installazione (art. 5 dlgs. 152/06).

Con riferimento all'impianto ex Ecoespanso, anche in questo caso se si prende la definizione di installazione pare evidente come i due impianti svolgano un'attività sinergica. A supporto di ciò basti pensare che solitamente la linea fanghi di un depuratore è ubicata nella stessa area del depuratore stesso, mentre in questo caso l'impianto è a 2km dal depuratore e connesso tramite tubazioni che portano flussi in entrambe le direzioni. Il fatto di considerare i fanghi rifiuti è proprio dovuto alla circostanza che i due impianti hanno autorizzazioni separate. Anche in questo caso, inoltre, lo scarico dell'impianto influenza lo scarico terminale del depuratore.

Come riportato al precedente Chiarimento 11, la Scrivente accoglie la proposta del Settore Autorizzazioni Rifiuti, in merito all'inserimento nell'ambito del presente procedimento la modifica per l'inserimento dell'operazione D15 tra quelle svolte presso la U.O. 30 – Unità di Trattamento Fanghi.

Si veda in proposito anche quanto osservato in relazione al chiarimento 08.